

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## XI COMMISSIONE

(Igiene e sanità)

### RIUNIONE DEL 5 GIUGNO 1952

(36ª in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CAPORALI

#### INDICE

##### Disegno di legge :

(Discussione e approvazione con modificazioni)

« Misura del contributo da corrispondersi da farmacie non rurali, ai sensi dell'articolo 115 del testounico delle leggi sanitarie »  
(N. 2241) :

DE BOSIO, <i>relatore</i> . . . . .	Pag. 275, 276
BOCCASSI . . . . .	276
MIGLIORI, <i>Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica</i> . . . . .	276
ZANARDI . . . . .	276
ALBERTI Giuseppe . . . . .	277

La riunione ha inizio alle ore 9,45.

Sono presenti i senatori: Alberti Giuseppe, Benedetti, Boccassi, Caporali, Cermenati, Cortese, Damaggio, De Bosio, Donati, Magli, Marchini Camia, Pazzagli, Pieraccini, Samek Lodovici, Santero, Santonastaso, Silvestrini, Talarrico e Zanardi.

È presente anche l'onorevole Migliori, Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.

MAGLI, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

**Discussione e approvazione con modificazioni del disegno di legge: « Misura del contributo da corrispondersi da farmacie non rurali, ai sensi dell'articolo 115 del testo unico delle leggi sanitarie » (N. 2241).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Misura del contributo da corrispondersi da farmacie non rurali, ai sensi dell'articolo 115 del testo unico delle leggi sanitarie ». Do ora lettura dell'articolo unico:

« Fino a nuova disposizione il contributo annuo da corrispondersi da tutte le farmacie, escluse quelle rurali - ai sensi del penultimo comma dell'articolo 115 del testo unico delle leggi sanitarie - è fissato nella stessa misura stabilita per il 1950 dal primo comma dell'articolo 2 della legge 20 febbraio 1950, n. 54 ».

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore De Bosio.

**DE BOSIO, relatore.** Come voi sapete, onorevoli colleghi, allo scopo di sopperire ai bisogni dell'assistenza farmaceutica nei centri più piccoli e disagiati, l'articolo 115 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1940, n. 1868, stabilì una speciale indennità di residenza.

Questa indennità originariamente di 4 mila lire, venne elevata a lire 80 mila annue in base

alla legge 20 febbraio 1950, n. 54, la quale all'articolo 2, determinò il contributo annuo da corrispondersi da tutte le farmacie, escluse quelle rurali, nei Comuni con più di 100 mila abitanti nella misura di lire 9 mila, nei Comuni con più di 40 mila abitanti e fino a 100 mila, in lire 4.500, con più di 15 mila abitanti e fino a 40 mila abitanti, in lire 2.250, con più di 10 mila abitanti e fino a 15 mila abitanti, in lire 1.500; nei Comuni con più di 5.000 abitanti e fino a 10 mila abitanti, in lire 1.000.

L'ultimo comma di questo articolo stabilisce espressamente che con successivo provvedimento legislativo sarà determinata l'entità del contributo da corrispondere negli anni successivi, in maniera da commisurarne l'ammontare all'imponibile di ricchezza mobile accertato a carico delle singole farmacie. Lo scopo evidente era di commisurare il contributo alla capacità economica e finanziaria di ogni farmacia.

La relazione della Presidenza del Consiglio dei ministri fa presente che a tutto oggi non è stato possibile accertare il gettito complessivo del contributo corrisposto dalle farmacie non rurali per l'anno 1950. In attesa di poter stabilire questo elemento, si propone di mantenere il contributo attuale.

Ritengo opportuno raccomandare l'accoglimento di questo disegno di legge, raccomandando, però, di fare tutto il possibile affinché sia questa l'ultima volta in cui si è costretti a fissare questo contributo in modo generico, e si possa al più presto dare attuazione pratica al disposto dell'ultimo capoverso dell'articolo 2 della legge citata. Con questa raccomandazione il vostro relatore propone di approvare il disegno di legge sottoposto all'esame dell'onorevole Commissione.

BOCCASSI. Dichiaro di votare contro il progetto di legge appunto per le ragioni esposte dall'onorevole De Bosio, perchè ogni anno si ripete sempre la medesima storia.

DE BOSIO, *relatore*. La mia raccomandazione non ha il significato attribuitole dall'onorevole Boccassi, di appunto nei confronti del Governo che non avrebbe fatto il possibile per accertare il gettito complessivo del contributo corrisposto dalle farmacie non rurali nell'anno 1950, ma di fare ogni sforzo perchè questa impossibilità, derivata da ragioni evi-

denti, venga al più presto superata. Noi sappiamo che è stata recentemente attuata la fondamentale riforma tributaria; è appunto perchè questa è appena iniziata, che il Ministero delle finanze non ha potuto stabilire definitivamente il gettito complessivo dal contributo di queste farmacie. Il nostro invito non è una critica, ma una raccomandazione a valersi subito del nuovo stato di cose.

MIGLIORI, *Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica*. Prego la Commissione di voler approvare il disegno di legge perchè si tratta di un elementare atto di giustizia. Noi abbiamo delle farmacie rurali alle quali va corrisposto questo contributo per diminuire, in un certo modo, il loro disagio e la povertà dei loro introiti. Se, infatti, non approvassimo questo disegno di legge, creeremmo una frattura a tutto danno di questi che sono i veri paria della professione farmaceutica. Ricordo che in passato avevamo avuto la legge del 1950 che fissava il contributo; la legge del 1951 confermava lo stesso contributo, e il disegno di legge odierno cambia la formulazione appunto perchè il Ministro delle finanze intende di poter arrivare a quella definizione legislativa finanziaria che è implicita attraverso la legislazione presente. Raccomando pertanto all'onorevole Commissione di voler approvare il disegno di legge sottoposto al suo esame.

BOCCASSI. Non sarebbe possibile in questo disegno di legge inserire un emendamento con il quale si stabilisse che, una volta proceduto all'accertamento delle farmacie non rurali, si effettuasse un conguaglio? Solo con questa riserva, infatti, potrei votare a favore del disegno di legge.

DE BOSIO, *relatore*. Non possiamo accettare l'emendamento Boccassi perchè creerebbe gravi difficoltà, sia da un punto di vista pratico, che di tecnica legislativa. I contributi, molto modesti, vanno da un massimo, per le farmacie dei più grandi Comuni, di 9 mila lire all'anno, ad un minimo di 1.000 lire.

ZANARDI. Dichiaro di votare contro il disegno di legge perchè non vedo la ragione di tutte queste specificazioni.

DE BOSIO, *relatore*. Vorrei proporre, nel testo dell'articolo unico, che, dopo le parole «dell'articolo 115 del testo unico delle leggi sanitarie...» fossero aggiunte le seguenti:

XI COMMISSIONE (Igiene e sanità)

36ª RIUNIONE (5 giugno 1952)

«approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265». Analogamente uguale modifica dovrebbe subire il titolo del disegno di legge.

ALBERTI GIUSEPPE. Dichiaro di astenermi dalla votazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo unico che con l'emendamento proposto dal relatore resta così formulato:

«Fino a nuova disposizione il contributo annuo da corrispondersi da tutte le farmacie, escluse quelle rurali — ai sensi del penultimo comma dell'articolo 115 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 — è fissato nella stessa misura stabilita per il 1950 dal primo comma

dell'articolo 2 della legge 20 febbraio 1950, n. 54».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ora ai voti il titolo del disegno di legge che, in forza della proposta del senatore De Bosio, risulta così formulato:

«Misura del contributo da corrispondersi dalle farmacie non rurali, ai sensi dell'articolo 115 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 10,25.